



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

## CORTE FEDERALE D'APPELLO

III SEZIONE

RIUNIONE MERCOLEDI' 28 AGOSTO 2019

### 1. Reclamo GS SCARPERIA 1920 ASD

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 2 inflitta alla sig.ra Penni Fulvia all'epoca dei fatti tesserata in qualità di Presidente della società reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S. in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF;
- squalifica per gare 2 inflitta al calciatore Malaj Leonardo all'epoca dei fatti non tesserato per la società reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 5 C.G.S.;
- inibizione per mesi 1 inflitta al sig. Pini Andrea all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente della società reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S. in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF;
- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2019/20 nel campionato disputato dalla prima squadra e ammenda di € 200,00 inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 13383/656 pfi 18-19 /MS/ag del 27.5.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 4 del 18.7.2019)

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - t. +39 06 84911 - [press@figc.it](mailto:press@figc.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it)





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## **2. Reclamo ACR MESSINA SSD ARL**

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 2 inflitta al sig. Sciotto Pietro all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società reclamante per violazione dell' art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 91, comma 1 NOIF;
- ammenda di € 1.500,00 inflitta alla reclamante per violazione dell'art. 4, comma 1 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 14975/795 pf 18-19 GC/GP/ma del 24.6.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12 del 26.7.2019)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.